



Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico

A.C. 182

Dossier n° 243 - Schede di lettura
1 febbraio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	182
Titolo:	Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Comaroli
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	13 ottobre 2023
assegnazione:	24 gennaio 2024
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari Esteri, V Bilancio e Tesoro e XIV Politiche UE

Finalità e precedenti nel dibattito parlamentare

La proposta di legge in esame è volta a garantire, salve alcune eccezioni e fermo il principio di reciprocità con lo Stato controparte, l'**inalienabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee**. La relazione illustrativa evidenzia come alla base dell'intervento normativo in questione vi sia l'esigenza di superare le resistenze di alcuni Stati – che già non siano parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, oppure di appositi accordi bilaterali con l'Italia – nel consentire il prestito internazionale di opere d'arte, in ragione del timore di controversie, promosse da soggetti pubblici o privati, che potrebbero determinarne il sequestro in territorio straniero.

La relazione illustrativa da inoltre conto del significativo dibattito parlamentare registratosi nelle scorse Legislature sul medesimo tema, che aveva portato alla presentazione, e in un caso anche all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento, di testi sostanzialmente analoghi a quello qui in commento:

- nella **XIV legislatura** in VII Commissione fu approvato l'[A.C. 2811-A](#), che non fu tuttavia poi esaminato dall'Assemblea;

- nella **XV legislatura**, il medesimo testo fu ripresentato sia presso la Camera che presso il Senato ([A.C. 2344](#) e [A.S. 1370](#)), ma non ne fu avviato l'iter;

- nella **XVI Legislatura** il Senato approvò l'[A.S. 996](#), che assorbiva peraltro anche l'analogo [A.S. 747](#); trasmesso alla Camera *sub* [A.C. 4432](#), e abbinato agli analoghi [A.C. 1937](#) e [A.C. 3832](#), fu avviata la discussione generale ma non si giunse all'approvazione finale in ragione dello scioglimento anticipato delle Camere;

- nella **XVII** e nella **XVIII Legislatura** il testo, in formulazione sostanzialmente identica a quella qui in esame, è stato ripresentato alla Camera, rispettivamente come [A.C. 4381](#) e come [A.C. 581](#) (a prima firma della odierna prima firmataria), ma non è stato avviato il relativo esame.

Inquadramento normativo

- **La circolazione dei beni culturali in ambito internazionale**

La circolazione dei beni culturali in ambito internazionale è disciplinata dal **Capo V** del **Codice dei beni culturali e del paesaggio**. In particolare, l'art. **64-bis**, chiarendo il principio ispiratore dell'intero Capo

V, specifica che il **controllo sulla circolazione è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale** in tutte le sue componenti; è esercitato "nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito **comunitario**, nonché degli **impegni assunti** mediante la stipula e la **ratifica di Convenzioni internazionali**" e costituisce funzione di preminente interesse nazionale.

In particolare, gli aspetti che in questa sede appaiono di più immediato rilievo riguardano l'**ingresso nel territorio nazionale** di beni culturali di altri paesi, la disciplina in materia di **restituzione**, nell'ambito della UE, **di beni illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro**, nonché la disciplina in materia di **interdizione della illecita circolazione internazionale** dei beni culturali.

Sotto il primo profilo, l'**art. 72 del Codice** dispone che l'**ingresso nel territorio nazionale** di beni culturali di altri Paesi deve essere **certificato, a domanda, dall'ufficio di esportazione**. Non si distingue tra ingresso a carattere temporaneo o definitivo, mentre si distingue tra **certificato di avvenuta spedizione**, per beni provenienti da Paesi dell'UE, e **certificato di importazione**, per beni provenienti da un Paese terzo. Entrambi i certificati sono rilasciati sulla base di **documentazione idonea ad identificare il bene e a comprovarne la provenienza** dal territorio del Paese dai quali lo stesso è stato spedito o importato e, ai fini del rilascio, non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive. La validità dei certificati è quinquennale, prorogabile a domanda. I criteri per il rilascio e la proroga "con particolare riguardo **all'accertamento della provenienza** del bene spedito o importato" sono definiti con decreto ministeriale.

Quanto al secondo aspetto, gli **artt. 75-86** - che recepiscono la direttiva CEE 93/7/CEE, come modificata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE - disciplinano il **procedimento di restituzione** dei beni culturali **usciti illecitamente** da uno Stato UE, intendendo come tali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato membro in applicazione delle disposizioni ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

La restituzione è ammessa:

- per i beni indicati nell'allegato A della direttiva citata (reperti archeologici, monumenti e libri aventi più di 100 anni, carte geografiche stampate aventi più di 200 anni, archivi e supporti aventi più di 50 anni, mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, quadri, pitture, mosaici e stampe fatti interamente a mano, incisioni, fotografie, film, incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia, collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, nonché altri oggetti di antiquariato aventi più di 50 anni. Per tutti gli elementi indicati, la direttiva è applicabile solo se il loro valore è almeno pari a quello previsto dalla stessa direttiva, allegato, parte B);

- per i beni che, pur non rientrando nelle categorie indicate nell'all. A, sono inventariati come appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche o sono inclusi in inventari ecclesiastici.

Si considera illecita l'uscita dei beni da uno Stato membro in violazione della legislazione di quest'ultimo sulla protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE; l'illiceità si estende, inoltre, al mancato rientro dei beni alla scadenza del provvedimento che autorizza la spedizione temporanea ed alla violazione di prescrizioni recate dal medesimo (art. 75).

L'**azione di restituzione** è proposta dallo Stato richiedente davanti all'**autorità giudiziaria ordinaria** dello Stato richiesto e si conclude, in caso di accoglimento, con la restituzione del bene; l'atto di citazione viene notificato, oltre che al possessore/detentore del bene, al Ministero per i beni e le attività culturali che redige apposito **registro delle domande giudiziali di restituzione** (art. 77). Sono inoltre fissati i termini di **decadenza e prescrizione** dell'azione di restituzione, rispettivamente - salvo alcune eccezioni - un anno dal momento in cui lo Stato richiedente individua la localizzazione del bene culturale e trenta anni dalla data dell'uscita illecita. In determinate condizioni, lo Stato cui appartiene il bene culturale può liquidare un indennizzo a chi ne ha acquisito il possesso (artt. 78-80)

Il ministero è tenuto a **fornire assistenza e collaborazione** agli Stati UE (art. 76) attraverso i suoi organi periferici (Soprintendenze) e con la cooperazione di altri organi dello Stato, regioni ed enti pubblici territoriali; in questo quadro è prevista, tra l'altro, l'esecuzione di ricerche volte alla localizzazione di un bene e la notifica allo Stato interessato del ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi. Sono infine attivate procedure informative e di collaborazione con i Paesi UE e sono previste la costituzione presso il Ministero di una **banca dati dei beni** illecitamente sottratti e **obblighi informativi** alla Commissione europea e al Parlamento italiano (artt.84-86).

L'**interdizione della circolazione illecita di beni culturali in ambito internazionale**, relativamente ai **Paesi non appartenenti alla UE**, è disciplinata dagli **artt. 87 e 87-bis** che prevedono che restino **ferme** la **Convenzione UNIDROIT**, sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno **1995**, e la **Convenzione Unesco**, adottata a Parigi il 14 novembre **1970**, per **contrastare gli illeciti** in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, **per i beni in esse indicati**.

La **Convenzione Unesco** (art. 87-bis) ha formulato i **principi fondamentali** per la protezione e per il trasferimento dei beni culturali. Essa ha definito, innanzitutto, beni culturali quelli che **da ciascuno**

Stato sono **designati come importanti** per l'archeologia, la storia, la letteratura, l'arte, la scienza e che appartengono alle categorie specificamente indicate (art. 1). Ha, inoltre, previsto l'istituzione di un **certificato di esportazione** che legittimi l'uscita di un bene dal territorio di uno Stato (art. 6).

Per quanto concerne la **sfera di applicazione**, la Convenzione ha impegnato gli Stati contraenti (art. 7) a:

- **impedire l'acquisizione, da parte di musei e istituzioni similari**, di beni culturali provenienti da un altro Stato parte della Convenzione, **esportati illecitamente dopo la sua entrata in vigore**;
- **proibire l'importazione di beni culturali rubati in un museo o in un monumento pubblico** civile o religioso, o in una istituzione simile, nel territorio di un altro Stato parte della Convenzione, a condizione che venga provato che tali beni siano da esso già **inventariati**;
- **recuperare e restituire**, su richiesta dello Stato d'origine parte della Convenzione, qualsiasi bene culturale rubato e importato dopo la sua entrata in vigore, corrispondendo un **equo indennizzo al possessore in buona fede**.

L'art. 15 della Convenzione, comunque, precisa che la stessa Convenzione non impedisce agli Stati parte di concludere tra di essi accordi particolari o di proseguire l'esecuzione di accordi già conclusi concernenti la restituzione di beni culturali esportati prima dell'entrata in vigore della Convenzione per gli Stati interessati.

La Convenzione è stata ratificata con **L. 30 ottobre 1975, n. 873**.

La **Convenzione Unidroit** (art. 87), intervenuta per colmare alcune carenze della Convenzione Unesco, si applica alle richieste di carattere internazionale volte ad ottenere la **restituzione di beni culturali rubati o esportati illecitamente** dal territorio di uno Stato contraente (art. 1). I beni culturali considerati (art. 2 e Annesso 1) sono sostanzialmente quelli già previsti all'art. 1 della Convenzione UNESCO, ma non è più richiesta la condizione della previa designazione del bene da parte degli Stati.

I beni culturali rubati devono essere restituiti. Si prescrive l'obbligatorietà dell'atto e sono fissati i termini di prescrizione della richiesta di restituzione (artt. 3-4).

Il ritorno dei beni illecitamente esportati (ai quali sono assimilati i beni temporaneamente esportati a fini di esposizione, ricerca o restauro, ma non riconsegnati alla scadenza del termine di autorizzazione) può essere richiesto solo da un'autorità statale ed è ordinato dal giudice o da altra autorità competente dello Stato convenuto, qualora lo Stato richiedente dimostri che l'illecita uscita del bene culturale dal proprio territorio ha pregiudicato determinati interessi legati alla conservazione del bene stesso, oppure che quest'ultimo riveste importanza culturale significativa (artt.5-7).

La procedura di restituzione - che nella Convenzione Unesco non è disciplinata - sia nel caso di furto che di esportazione illegale prevede il diritto ad un equo indennizzo al possessore in buona fede.

Le richieste di restituzione sono ammesse a condizione che il furto o l'esportazione illecita sia avvenuto dopo che la Convenzione è entrata in vigore in entrambi gli Stati contraenti implicati. Tuttavia, la stessa Convenzione non legittima in alcun modo un'operazione illecita di qualunque natura che ha avuto luogo prima della sua entrata in vigore, né limita il diritto di uno Stato o di ogni altra persona di intentare, al di là della Convenzione, un'azione per la restituzione o il ritorno di un bene culturale rubato o illecitamente esportato prima della sua entrata in vigore (art. 10).

Nell'art. 13 si specifica che **la Convenzione non deroga alle norme internazionali vincolanti per ogni Stato contraente** e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla Convenzione stessa.

Ai sensi dell'art. 16, gli **Stati contraenti** devono dichiarare la **procedura** da seguire nei loro **confronti per la presentazione delle domande di ritorno o di restituzione**.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 2 della legge di ratifica (**L. 7 giugno 1999, n. 213**), l'Italia assicura, a condizione di reciprocità, agli altri Stati contraenti la cooperazione amministrativa necessaria per portare a termine la procedura di restituzione. Ai sensi dell'art. 3 della legge - che si ricollega all'art. 16 della Convenzione - la domanda di restituzione o di ritorno si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Infine, in base all'art. 7 - che si ricollega all'art. 13 della Convenzione - le disposizioni della stessa Convenzione non si applicano nei rapporti con gli Stati contraenti membri dell'UE regolati dalla direttiva 93/7/CEE.

E' utile ricordare che, oltre che alle Convenzioni Unesco e Unidroit, il riferimento contenuto nelle pdl potrebbe far pensare anche alla Convenzione relativa alla circolazione internazionale dei beni culturali da territori dove si svolge un conflitto armato o occupati in seguito a tale conflitto, nonché alla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico.

Da ultimo, si evidenzia che secondo una certa impostazione giurisprudenziale, l'obbligo di restituzione di beni culturali rubati o illecitamente esportati sarebbe sancito dal diritto internazionale generale: in particolare, esso risulterebbe garantito da una norma di diritto internazionale consuetudinario, suscettibile, come tale, di assumere rilievo per il nostro ordinamento attraverso il disposto dell'art. 10, primo comma, Cost. (cfr. Consiglio di Stato, VI sezione, 23 giugno 2008, n. 3154).

- **L'ultima "Relazione sull'attuazione delle norme sulla circolazione internazionale dei beni culturali e sull'attuazione in Italia e all'estero degli atti europei riguardanti l'esportazione di beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea" (Dati relativi all'anno 2022)**

L'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede che il **Ministro della cultura trasmetta annualmente al Parlamento**, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio (20 ottobre di ogni anno), **una relazione sull'attuazione in Italia e negli Stati dell'Unione europea delle disposizioni di cui al Capo V del medesimo decreto legislativo, nonché della direttiva 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio, riguardanti l'esportazione di beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.** La più recente relazione, relativa all'anno **2022**, è stata depositata dal Governo *sub* [Doc. XXIX, n. 1](#) (annunciata lo scorso 28/12/2023)

La relazione fornisce in primo luogo i dati numerici relativi agli atti adottati in applicazione dei regolamenti (CE) 116/2009 e (UE) 1081/2012, nonché del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 17 maggio 2018 (tra cui 2.237 attestati di libera circolazione; 364 licenze di esportazione; 559 autorizzazioni per le uscite temporanee per manifestazioni e altro; 59 dinieghi alle esportazioni; 81 certificati di avvenuta importazione; 164 certificati di avvenuta spedizione). Con riferimento all'applicazione della direttiva 2014/60/UE sulla restituzione di beni culturali illecitamente sottratti, la relazione illustra le tre richieste di particolare interesse per l'Italia presentate in occasione della partecipazione di una delegazione del Ministero della cultura, presso la Commissione europea, alla riunione dell'8 dicembre 2022 del Gruppo di lavoro di esperti sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. La prima richiesta riguarda l'eliminazione del limite temporale del 1° gennaio 1993, di cui agli articoli 14 e 15 della citata direttiva, quantomeno per i beni archeologici illegalmente esportati, i quali costituiscono ben il 90 per cento del traffico illecito di beni culturali, per i quali la direttiva UE 2014/60 non trova alcuna applicazione, stante l'impossibilità di provare, per beni fuoriusciti illecitamente, una data certa di esportazione. Al fine di trovare intese improntate a criteri di "diplomazia culturale" ed esercitare una moral suasion sul possessore del bene illecitamente esportato per la sua restituzione, si è inoltre auspicato il potenziamento del ruolo di intermediazione delle Autorità centrali nel far ricorso ad una procedura di arbitrato, cosiddetto della "cooperazione amministrativa tra gli Stati membri", già prevista al punto 6 dell'articolo 5 della direttiva. Il terzo profilo riguarda la costituzione di una rete di assistenza legale reciproca tra gli Stati membri, o Procura europea, ex art. 6 della direttiva, inerente alle azioni giudiziarie di restituzione tra gli Stati membri che, ad avviso della delegazione italiana, apporterebbe gli indubbi vantaggi di ridurre notevolmente le ingenti risorse finanziarie da impegnare e al contempo di assicurare l'uniformità delle procedure giudiziarie tra i vari Paesi. La relazione fa quindi presente che il Ministero della cultura, stante la limitata efficacia dell'attuazione della direttiva in merito alla restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio nazionale, si adopera al recupero di tali beni grazie alla propria attività di diplomazia culturale, anche con istituzioni museali extra-europee. In particolare, si riferisce che, in considerazione dell'impasse in cui verrebbero a trovarsi i musei stranieri se svuotati delle proprie collezioni (ove richiesti), si offre loro un accordo di collaborazione culturale in cui, a fronte del riconoscimento della proprietà italiana dei reperti illecitamente esportati, ne viene concesso il prestito per quattro anni, eventualmente rinnovabile per altri quattro, termine massimo previsto dall'articolo 67 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per l'uscita temporanea dei beni culturali. La consolidata *best practice* così messa in atto presenta il duplice vantaggio sia del recupero dei beni illecitamente sottratti al patrimonio nazionale, sia del consolidamento della presenza culturale italiana in istituzioni museali di risonanza internazionale. La relazione illustra quindi i casi più significativi di richiesta di restituzione di beni appartenenti al patrimonio culturale italiano per l'anno 2022, alcuni dei quali già conclusi, altri ancora *in fieri*

- **La disciplina del sequestro: cenni**

Il sequestro è, in generale, una misura cautelare reale consistente nella imposizione di un vincolo di indisponibilità sulle cose che ne sono oggetto o nel loro spossessamento.

La disciplina codicistica conosce diverse tipologie di sequestro. Nel settore civile, il **sequestro giudiziario** è disciplinato dagli artt. 670 e 675-677 c.p.c. In particolare, l'**art. 670 c.p.c.** prevede che il giudice possa autorizzare il sequestro di beni mobili o immobili in presenza di un doppio requisito: l'esistenza di una **controversia in ordine alla loro proprietà o possesso** e l'opportunità di provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea.

Nel settore penale convivono diverse fattispecie di sequestro: penale (o probatorio), preventivo e conservativo.

Il **sequestro penale** ha fini di ricerca ed assicurazione della prova al processo; è disposto con decreto motivato dal giudice ed il suo oggetto viene dal codice di rito individuato nel **"corpo del reato"** e nelle **"cose pertinenti al reato"** necessarie per l'accertamento dei fatti (**art. 253, primo comma, c.p.p.**). Sono

"sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo". La definizione include anche le cose il cui uso, porto, detenzione costituisce reato, nonché le cose acquisite direttamente con il reato o da questo create, quelle che rappresentano comunque vantaggio patrimoniale e non patrimoniale tratto dal reato e, in genere, qualsiasi bene valutabile economicamente, dato o promesso all'autore del reato per la consumazione di esso. Per le "cose pertinenti al reato" occorre affidarsi all'interpretazione giurisprudenziale^[19].

Il **sequestro preventivo** è una misura richiesta dal PM nel corso delle indagini preliminari e convalidata dal GIP con decreto motivato, quando ci sia il rischio che la libera disponibilità di una cosa possa protrarre o aggravare le conseguenze di un reato o consentire la commissione di nuovi reati o, infine, quando la cosa sia pericolosa in sé (**art. 321 c.p.p.**).

Il **sequestro conservativo** è, invece, misura cautelare chiesta dal PM (o dalla parte civile) in ogni stato e grado del processo di merito ed adottata con ordinanza dal giudice che procede quando vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. In tali ipotesi, il PM chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento (**art. 316 c.p.p.**).

Analisi del testo

La proposta consiste di un **solo articolo**.

Il **comma 1** dispone che al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, **i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati**, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della [legge 7 giugno 1999, n. 213](#), di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, **non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso**, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. La disposizione lascia fermo quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale nonché dalla normativa dell'Unione europea.

Il **comma 2** prevede che il **Ministero della cultura può**, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, **rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia**, secondo le modalità definite con decreto dello stesso Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In base al **comma 3**, qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il **Ministro della cultura adotta, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti**, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nei quali, per ogni mostra o esposizione, a condizione di reciprocità, sono definiti:

a) **la garanzia di restituzione** di cui al comma 2;

b) **la lista descrittiva definitiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione** a cui si applicano le disposizioni del comma 1, con indicazione della loro provenienza, previamente verificata da parte del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, attestata dai soggetti prestatori i quali devono dichiarare la legittima proprietà dei beni da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, che fino alla data della dichiarazione non è stato fatto valere un titolo di proprietà sui beni oggetto della garanzia di restituzione;

c) **il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi**;

d) **i soggetti autorizzati all'esposizione**, ai quali i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

Infine, in base al **comma 4**, il **decreto di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione.